



formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; alla lettera c), per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, (i) che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l' assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; (ii) che e facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Banca d' Italia nella comunicazione del 23 marzo, nel raccomandare banche e intermediari di tenere conto di quanto previsto nel Decreto Cura Italia, ha poi precisato quanto segue: nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all' art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell' impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l' importo dell' accordato segnalato alla Centrale dei rischi; nel caso di imprese beneficiarie della sospensione prevista dall' 56, co. 2, lett. c) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Per l' intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto»; analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d' intesa che prevedano l' impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi. In ogni caso, l' impresa finanziata non potrà essere classificata a sofferenza dal momento in cui il beneficio previsto dal decreto è stato accordato. © Riproduzione riservata.